

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Vanno rappresentate all'assistito tutte le questioni di fatto e di diritto ostative produttive del rischio di effetti dannosi

Nell'esecuzione del contratto d'opera professionale l'avvocato è tenuto a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli. Tale diligenza comporta anche l'onere di assolvere ai doveri di sollecitazione e informazione del cliente, ai quali l'avvocato deve ottemperare rappresentando al proprio assistito tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi.

NDR: in senso conforme Cassazione con sentenza n. 6782/2015 e conforme Cass. n. 14597/2004.

Tribunale di Bari, sentenza del 27.7.2018

...omissis...

Con ricorso *omissis* proponeva opposizione avverso il decreto d'ingiunzione *omissis* emesso dall'intestato Ufficio e notificato dall'avv. *omissis* per l'importo di Euro 29.766,41 oltre interessi legali e IVA. Nel suddetto decreto il ricorrente richiedeva il pagamento del compenso professionale spelte negli per

l'attività di difensore, svolta per conto della *Omissis*, dinanzi la Commissione Provinciale Tributaria di Bari e successivamente in sede di gravame, dinanzi la Commissione Tributaria Regionale. Con l'opposizione si richiedeva acclararsi la nullità ed illegittimità del decreto, sull'assunto che lo stesso fosse stato emesso esaminando documentazione allegata da tale S. s.r.l. e non dal ricorrente. Nel merito si opponeva di non aver mai conferito incarico all'avv. *omissis* ed in via gradata, si assumeva la compensazione dell'importo richiesto con quello maggiore vantato dalla S. per i panni a suo dire, provocatele dal dott. *omissis*, del quale si chiedeva la chiamata in causa per integrazione del contraddittorio. Costituendosi in giudizio, l'avv. *omissis*, impugnava e contestava ogni avverso dedotto e concio uso, evidenziandone la palese infondatezza e temerarietà insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

In data 11/6/2014 il G.U., sciogliendo la riserva, ordinava integrarsi il contraddittorio nei confronti del dr *omissis*, poichè la gran parte della documentazione prodotta dall'opposta era firmata congiuntamente dall'avv. *omissis* e dal dr *omissis* (finanche il telegramma del 29/5/13 recava in calce menzione di entrambi), e dunque la causa potesse ritenersi a lui comune, come pure assunto dalla opponente nelle conclusioni dell'atto introduttivo *omissis*. L'atto di chiamata in causa veniva notificato il 24/7/2014 al dott. *omissis* al fine di integrare il contraddittorio.

Si costituiva in giudizio il dott. *omissis*, associandosi alle difese dell'avv. *Omissis* ed evidenziando di aver diritto di conseguire in via autonoma e distinta dall'avv. *Omissis*, un proprio compenso professionale spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della sig.ra *Omissis* per Euro 39.979,61.

Eccepiva inoltre la pretestuosità e la carenza di prova di quanto sostenuto dalla opponente, precisando che era stata la stessa S. a chiedere il nominativo "di un avvocato che lo affiancasse per le esigenze di rappresentanza processuale nel contenzioso tributario e che a tanto il deducente abbia provveduto con la indicazione dell'avv. *Omissis* al quale la cliente conferiva un autonomo mandato ed altrettanta distinta procura alle liti. Integrato il contraddittorio, il giudizio veniva riservato sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Seguiva ordinanza del 21/9/2015 ove veniva "Ritenuto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, atteso che l'opponente si è limitata a dichiarare di non aver conferito mandato all'avv. *Omissis*. In atti invece risulta ampia documentazione, idonea ad attestare l'espletamento del ridetto incarico professionale da parte dell'avv. *Omissis* in favore della *Omissis* dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale e Provinciale (copia conforme ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale con procura in favore dell'avv. *Omissis* e copia autentica memoria illustrativa dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale con procura in favore dell'avv. *Omissis*; parere di congruità Consiglio dell'Ordine; fattura n.5/11; estratto conto avv. *Omissis* attestante bonifico da parte della *Omissis* per ricorso in appello; note tra l'avv. *Omissis* e la *Omissis*).

Rilevato che nonostante la documentazione prodotta in fotocopia sia stata disconosciuta dall'opponente, il creditore opposto ha depositato copie conformi all'originale rilasciate dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari e, sul punto la giurisprudenza ha chiarito "ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. Le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose; tuttavia poichè il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquista "ex tunc" il valore di piena prova riconosciutagli dall'art. 2719 cod. civ. (nella specie la procura ai difensori in primo grado ora stata prodotta in fotocopia e messa in dubbio la conformità della copia esibita, il giudice non provvede alla verifica; rinnovato il disconoscimento n appello, il giudice provvede alla verifica ordinando l'esibizione dell'originale Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l'esito positivo della verifica

conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza)" (cass civ 21/08/13 n.12299)..".

Solo il dott. *Omissis* depositava richieste istruttorie nei modi e termini previsti dall'art. 183 VI comma c.p.c, mentre l'opponente non dava seguito alle sue eccezioni ed opposizioni non provandole nè offrendosi di farlo. Essendo la causa documentalmente provata, e non avendo la opponente aderito all'invito di scambio di proposte transattive nel percorso conciliativo ex art 185 c.p.c., all'udienza del 6.2.2018 venivano precisate le conclusioni come da verbale qui richiamato e ne seguiva riserva in decisione.

Nel decreto ingiuntivo opposto l'indicazione del creditore *omissis* s.r.l. è frutto di mero errore materiale, di facile ed immediata individuazione che non impedisce la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice nell'emissione del ridetto decreto, atteso che il ricorso e tutta la documentazione prodotta nella fase monitora, ha riguardato solo ed esclusivamente l'avv. *Omissis*. Quanto alla posizione assunta dal dr *Omissis* e alla sua domanda riconvenzionale, essa è ammissibile perchè comuni i fatti di causa e perchè, come dimostrato dalla stessa condotta ammissiva dell'opponente e dal carteggio prodotto dal terzo intervenuto, anche il dr *Omissis* ha titolo, autonomo e distinto dall'Avv. *Omissis*, per ottenere il pagamento del compenso professionale relativo ai due gradi del contenzioso tributario curato nell'interesse della *Omissis*, che ha conferito autonomo mandato e specifica procura ad litem. D'altronde l'elezione del domicilio risultava presso lo studio del dott. *Omissis*, luogo presso il quale si tenevano gli incontri e dove era conservato il fascicolo di causa. Infine il pagamento del compenso maturato è stato richiesto per la solidarietà passiva che lega l'opponente agli altri coeredi del Sig. *omissis*, atteso che il contenzioso tributario curato dal Dr. *Omissis*, invero, riguardava interessi patrimoniali comuni a detti coeredi, e al Dr. *Omissis* l'opponente si rivolgeva dopo essere risultata soccombente in n. 2 giudizi tributari patrocinati da altro professionista. Nè può dirsi inammissibile la domanda riconvenzionale ed trasversale proposta dall'*Omissis*, riferendosi la giurisprudenza menzionata dall'opponente alla sola posizione processuale della opposta.

Quanto agli oneri probatori incombenti, l'opposto-avv. *Omissis* ha fornito ampia documentazione, idonea ad attestare l'espletamento del suo incarico professionale in favore della *Omissis* dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale e Provinciale (copia conforme ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale con procura in favore dell'avv. *Omissis* e copia autentica memoria illustrativa dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale con procura in favore dell'avv. *Omissis*; parere di congruità Consiglio dell'Ordine; fattura *omissis*; estratto conto avv. *Omissis* attestante bonifico da parte della *Omissis* per ricorso in appello; note tra l'avv. *Omissis* e la *Omissis*), mentre l'opponente non ha svolto nè chiesto attività istruttoria per neutralizzare le altrui richieste.

Invero la *Omissis* non ha obiettato o contestato nulla dopo la ricezione delle raccomandate inviatele *omissis*, ha addirittura inviato all'avv. *Omissis* un telegramma del seguente tenore: "ricevo oggi 28/5/2013 notifica intimazione pagamento Equitalia sud con riferimento a cartella n. (*omissis*...), pratica già affidata a vostro studio. Necessito urgentemente di tutte le carte relative, processuali, e non, che vorrete consegnare presso studio *omissis* entro e non oltre giorno 30/5/2013. Faccio salva ogni mia azione. Fto *omissis* ".

Ella non solo così ha dimostrato, per il chiaro tenore della riportata corrispondenza, di conoscere l'avv. *Omissis*, ma emerge chiaramente come gli avesse in precedenza affidato l'incarico per il quale richiedeva la restituzione dei documenti illo tempore affidatigli.

Non meno sconfessata è la condotta successivamente tenuta in processo dall'opponente, allorchè contestando "che siano state svolte da chicchessia, e per quanto qui rileva dall'avv. *Omissis*, le prestazioni descritte nel ricorso e nella richiesta di parere di congruità della parcella presentata all'Ordine", disconosceva ogni cartula

prodotta, anche perchè mera fotocopia. Invero la documentazione prodotta, già nota all'opponente, è stata in gran parte restituita in originale alla *Omissis* come da dichiarazione da lei stessa sottoscritta e depositata.

Inoltre il disconoscimento è talmente generico, senza alcuna indicazione circa la eventuale mancanza di conformità, da non avere nessuna rilevanza giuridica. Si richiamano sul punto le osservazioni già svolte nell'ordinanza istruttoria del 21/9/2015 e in ogni caso sono state depositate in corso di giudizio le copie conformi all'originale, rilasciate dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, della memoria presentata in primo grado e del ricorso in appello, recanti in calce i mandati alla difesa conferiti dalla sig.ra *Omissis* all'avv. *Omissis* per il rispettivo grado di giudizio. Per quanto attiene l'effettività della prestazione, essa emerge dai già richiamati atti a firma dell'avv. *Omissis*, come depositati nei due giudizi dinanzi le Commissioni Tributarie.

Va ribadito che le attività svolte dall'avv. *Omissis*, oltre ad essere confermate dalla copiosa documentazione versata in atti e dai comportamenti univoci tenuti dalla stessa cliente, sono state certificate in atti emessi da Organi dello Stato, quali le due sentenze rese, rispettivamente, dalle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di Bari dove appare a chiare lettere la rappresentanza processuale dell'odierno creditore opposto.

Nel punto sub IV dell'atto introduttivo, la opponente sostiene infine di essere stata rappresentata dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale prima e Regionale dopo, in modo "approssimativo, negligerne ed imperito", lamentando anche l'assenza di qualsiasi informazione in merito al contenzioso.

E' noto come nell'esecuzione del contratto d'opera professionale l'avvocato è tenuto a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli. Tale diligenza, secondo quanto precisato dalla Cassazione con sentenza n. 6782/2015, comporta anche l'onere di assolvere ai doveri di sollecitazione e informazione del cliente, ai quali l'avvocato deve ottemperare rappresentando al proprio assistito "tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostantive al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi" (conforme Cass. n. 14597/2004). Per la verità fa circostanza in esame è riferita dall'opponente esclusivamente all'operato del dott. *Omissis* poichè, disconoscendo qualsiasi attività svolta dall'avv. *Omissis*, la *Omissis* non ha potuto aggiungere nei suoi confronti anche questa contestazione.

In ogni caso, premesso che la *Omissis* si è decisa a ritirare la documentazione solo nel luglio 2013 (10\7\2013), negandosi per sua volontà a qualsiasi forma di sollecito, e in disparte che la *Omissis* già in data 30\5\2013 aveva ottenuto copia della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (come emerge dalla richiesta da lei stessa depositata dinanzi la Commissione Tributaria), comunque ella ha ricevuto la documentazione occorrente allorquando "il termine per un eventuale ricorso in Cassazione" non era ancora scaduto. Al luglio 2013 i termini per il ricorso in Cassazione non erano decorsi e, oltre alla puntuale avvertenza inviata dal legale con lettera del 18/1/2013, va detto che l'art. 58 della legge 18\6\2009 è pacificarti ante applicabile al processo tributario: infatti, i nuovi termini di impugnazione dimezzati (sei mesi in luogo di un anno) si applicano esclusivamente ai giudizi introdotti con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale presentato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge, come confermato dalla Circolare n.17/E del 31\3\2010 emessa dalla Direzione Contenziosa dell'Agenzia delle Entrate e da concorde giurisprudenza (Cass. Sez.VI 21/6/2013 n. 15741), che chiariscono che si debba aver riguardo alla presentazione del ricorso in primo grado, atteso che per "giudizio" si debba intendere l'intero processo.

Orbene, poichè il ricorso proposto dalla sig.ra *Omissis* è stato ritualmente depositato alla Commissione Tributaria Provinciale il 20/2/2009, quindi in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 69/2009, i termini per il ricorso in Cassazione spiravano solo il 13/11/2013, dopo un anno e quarantasei giorni. Risultano in atti il telegramma e le già citate raccomandate nelle quali l'opposto le chiedeva

espressamente di contattare lo studio per decidere circa un eventuale ricorso in Cassazione, le venivano indicati con precisione i termini per evitare il passaggio in giudicato della sentenza e si dichiarava la disponibilità a consegnare la documentazione: se la opponente non ha ritenuto di proseguire il contenzioso con il Fisco adducendo l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, non può di tanto dare addebito all'avv. *Omissis*.

L'opponente dichiara inoltre di aver ricevuto in data 28\4\2013, intimazione di pagamento da parte di Equitalia, inaspettatamente, in ciò smentita dalla già richiamata corrispondenza intercorsa fra il legale e l'opponente con evidente contenuto informativo circa gli esiti del contenzioso tributario.

Si aggiunga, e quanto anche al rapporto fra la opponente e il dr *Omissis*, che può ragionevolmente presumersi come la cliente avesse ricevuto tutte le comunicazioni necessarie sull'andamento del contenzioso negli incontri tenutisi insieme all'avv. *Omissis* presso lo studio del dott. *Omissis*, perchè quest'ultimo come detto difensore domiciliatario nel processo tributario, e a cui, per ammissione della stessa *Omissis*, essa era legata da un rapporto continuativo per via dell'affidamento della tenuta della contabilità di due società di cui era legale rappresentante. E lo stesso dr *Omissis*, nel tempo, comunque intratteneva corrispondenza con la *Omissis*, chiedendole il maturato compenso (vedi all. sub 3, 4, 14 e 15 nel fascicolo di parte).

Quanto alla bontà dei risultati fatti conseguire dai professionisti alla Sig.ra *Omissis* nel processo tributario, posto comunque l'accoglimento parziale dell'appello, non può certo ritenersi esiguo il risparmio procurato all'opponente per complessivi Euro. 380.000,00 circa. Il giudizio poi presentava comunque un'oggettiva difficoltà di contrastare una pretesa fiscale derivante da accertamento di valore degli immobili della successione, divenuto definitivo dopo due sentenze di rigetto degli atti degli eredi e che ha rettificato di sei volte il valore dichiarato.

Deve, infine, ricordarsi che "La responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto" (Cass. civ., sez. III, 20/03/2018, n. 6862).

In diritto, va pure osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza" (Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2008 n. 13085) e che l'art. 2233 c.c. rimette alla valutazione del Giudice il compito di verificare d'ufficio la liquidazione operata, senza che il parere di congruità assuma al riguardo carattere vincolante.

Tutto ciò premesso, nel merito, va respinta l'eccezione d inadempimento e il giudicante ritiene congrua la liquidazione invocata dai professionisti, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, dei pareri positivi espressi dai rispettivi ordini professionali (e il parere rilasciato dall'Ordine non è per altro verso una semplice certificazione formale della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma è il frutto di una ponderata attività di valutazione dell'adeguatezza della liquidazione alle attività svolte dal legale: Tar. Perugia, Sez. I, sent. 10.5.2016, n. 395; Tar Catania, Sez. IV, sent. 28.3.2017, n. 651) e soprattutto del valore di causa che dagli atti è compreso tra Euro 500.001,00 ed Euro 1.500.000,00 nonchè delle numerose questioni trattate.

Quanto all'ultima contestazione elevata dalla opponente, assumendo, ma senza indicarle, la sussistenza di prestazioni duplicate e richieste sia dall'avvocato che dal commercialista, va detto che in mancanza di una precisa oltre che fondata contestazione, non può optarsi per la riduzione al 50% delle prestazioni rese dai due professionisti, sostenendosene invece la diversità delle rispettive competenze professionali. I due professionisti hanno svolto la relative prestazioni sulla base di due

diversi mandati, e non è stato provato che si trattasse di attività distinte, o in tutto o in parte, considerata in aggiunta la differenza in re ipsa tra le due diverse competenze professionali, da cui consegue che ciascuno dei due professionisti ha svolto l'attività propria del relativo profilo professionale. Ed ancora la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20344 del 04.09.2013 ha precisato che, in caso di mandato congiunto ..."la sottoscrizione dell'atto, secondo i principi generali, delle ritenersi, in via presuntiva, idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto", con la corresponsione del relativo compenso ai legali sottoscrittori.

Va dunque riconosciuto per intero all'Avv. *Omissis* il compenso previsto dal D.M. n. 140/2012, mentre al dr *Omissis* quello secondo i valori medi della Tariffa professionale come pure invocato in atti e per le fasi effettivamente svolte innanzi al doppio grado del contenzioso tributario, precisandosi come gli eredi, per il pagamento di imposte di successione, sanzioni ed interessi come riportati nell'avviso di liquidazione oggetto del giudizio tributario, sono legati dal vincolo di solidarietà nei confronti del Fisco (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65), tant'è che ognuno aveva ricevuto la notifica della richiesta di versamento per la somma complessiva di Euro 1.160.308,94 (solo nei rapporti interni, gli eredi possono ripartire tra loro il debito verso l'Erario).

Alla luce di quanto evidenziato, non v'è dubbio che ai professionisti debbano essere riconosciute le competenze professionali per l'intero.

Conclusivamente, previo rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va confermato e, in accoglimento anche della domanda riconvenzionale, l'opponente va condannata al pagamento in favore del dr *Omissis* la complessiva somma di Euro 39.979,61, oltre Iva e accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e spetta all'opponente rifonderle all'opposta e al terzo intervenuto nella misura liquidata. In dispositivo ex D.M. n. 55/2014, secondo il valore della causa (il maggior vaio "e della domanda riconvenzionale) e nei medi tariffari, epurata la fase istruttoria non tenutasi.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da *Omissis*, con atto di citazione notificato in data 11/2/2014, nei confronti di Avv. *Omissis*, nonché sulla riconvenzionale proposta dal terzo chiamato, *OMISSIS*, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo *omissis*; condanna la opponente a pagare per il titolo in atti al dr. *Omissis* la complessiva somma di Euro 39.979,61, oltre Iva e accessori di legge; condanna la opponente a versare alla opposta e al terzo chiamato le spese del presente giudizio, liquidate per ognuno in Euro 5.500 per compenso oltre Iva ed accessori come per legge.